



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1040

Del 05/03/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 07 del Reg.

Data: 05/03/2014

OGGETTO: Nomina nuovo componente della Commissione Consiliare per le "Attività Culturali e Sportive", in sostituzione del geom. Franco Martino. -

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Cinque (05), del mese di Marzo, alle ore 17,15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Avv Pasquale Brena</i>	X		Assegnati n.: 7
<i>M. Ilo Alessandro Marchese</i>	X		In Carica n.: 7
<i>Leonardo Amendola</i>	X		Presenti n.: 6
<i>Tullio Andresano</i>		X	Assenti n.: 1
<i>Luigi Marino</i>	X		
<i>Rosaria Corvino</i>	X		Assenti i Signori:
<i>Vincenzo Luciano</i>	X		Sig. Tullio Andresano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brena, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
<p>VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 05/03/2014</p>	<p>SI DA' ATTO: che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -</p> <p>Dalla Residenza Comunale, 05/03/2014</p>

Il Sindaco presenta la proposta di deliberazione

Premesso

Che in data **24.07.2013**, con atto n° 26, il Consiglio Comunale nominava, tra l'altro, la Commissione Consiliare **“Attività Culturali e Sportive”**, nella seguente composizione:

- 1)- Franco **Martino**;
- 2)- Alessandro **Marchese**;
- 3)- Rosaria **Corvino** – minoranza-

Che in data **16.10.2013**, con atto n° 47, il Consiglio Comunale prendeva atto del provvedimento di sospensione del Consigliere Comunale, geom. Franco **Martino**, emesso dal Prefetto di Salerno in data **06.10.2013**, e di conseguenza nominava, quale consigliere comunale supplente, il dr. Luigi **Marino** (1972) primo dei non eletti nella lista **“Uniti e Liberi è il Popolo che vince”**;

Che pertanto, al fine di garantire la funzionalità della Commissione di cui in esordio, occorre procedere alla nomina di altro consigliere comunale di maggioranza, in sostituzione del geom. Franco **Martino**;

Invita, pertanto, i Consiglieri Comunali ad intervenire nella discussione;

Interviene il Consigliere Comunale Rosaria **Corvino**, la quale comunica al Consiglio di non partecipare alla votazione, ovvero di astenersi dal votare la proposta, per tutte le ragioni e le motivazioni espresse in quest'aula con delibera n° 25/2013, e fatte valere davanti al **TAR**, che qui sintetizza:

“**Con atto** deliberativo n° 25/2013, il Consiglio Comunale modificò illegittimamente il Regolamento 21/90, stabilendo, in buona sostanza, che ogni Commissione deve prevedere due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza, contrariamente alle previsioni del Decreto Legislativo n° 267/2000, che all'art. 38 – comma 6 – recita: **Le Commissioni (sono) costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.....**”, ribadite nello Statuto del Comune, che all'art. 12 – comma 1 – recita....”**Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale**”, e cioè, la presenza proporzionale di tutti i gruppi presenti in Consiglio, avvalorata tale tesi dall'art. 8 del vigente regolamento, che stabilisce la procedura di nomina da effettuarsi attraverso la designazione dei capigruppo presenti in Consiglio e non già con il voto del Consiglio.

Orbene l'interpretazione autentica della legge e la **ratio** sottesa non soffre margini, se non forzati, di ambiguità.

La norma in questione, infatti, intende tutelare la partecipazione di ogni gruppo in seno ad ogni Commissione.

E cioè tutti i gruppi costituiti in Consiglio, in maniera proporzionale, devono essere presenti in ciascuna Commissione che si va a costituire e, non solo la maggioranza e una sola delle minoranze in ogni Commissione, con la conseguenza, come è avvenuto, di escludere dalla partecipazione una delle due minoranze, di cui sono esponente, pur avendo riportato più voti all'elezione.

La tesi da me sostenuta, ovvero la corretta interpretazione della legge e dello statuto, come sopra citati, trovano il conforto, oltre che nelle citate disposizioni, in una consolidata pronuncia giurisprudenziale a cui ho avuto di rinviarne la lettura (**TAR Lazio – sezione staccata di Latina – 649/2004** e **TAR Lombardia 567 - del 03.05.96**) nonché nell'illuminante nota del Ministero dell'Interno del recente **18.12.2012**, che così si esprime ”..... in base all'art. 38 – comma 6 – del Decreto Legislativo n° 267/2000, le Commissioni Consiliari...., sono disciplinate dall'apposito Regolamento Comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in Consiglio devono essere rappresentate il più possibile, anche nelle Commissioni, in modo che ciascuna (commissione) di esse sia il prodotto del peso numerico e di voto “.

E' di tutta evidenza che l'atto di Consiglio...., sul presupposto del quale intendete perseverare, viola proprio l'art. **38** – comma 6 – disattendendo “ **il peso numerico e di voto** ”.

Oltre alle ragioni suddette, poi, si contesta la proposta della maggioranza sottoposta al Consiglio, nella parte in cui la procedura di nomina viola proprio il già citato art. **8**, del vigente regolamento che recita: “ **entro dieci giorni dalla delibera di costituzione....., il Sindaco richiede ai capigruppo consiliari la designazione dei rispettivi rappresentanti....** ”.

Da ciò si evince, che il Consiglio Comunale non può scegliere votando i componenti della commissione, ovvero è incompetente a nominare, essendo demandata alla scelta autonoma dei capigruppo consiliari di tutti i gruppi presenti.

Per questi motivi, se non rimossi, **mi astengo** dal partecipare al voto e chiedo il doveroso “parere di competenza del segretario comunale e del responsabile di area in merito ai miei suesposti rilievi”.

Interviene il Sindaco, il quale fa presente che, come giustamente accennato dal Consigliere **Corvino**, l'atto di C. C. n° **25/2013**, è stato impugnato innanzi al **TAR**, per cui appare doveroso, a questo punto, aspettare la decisione del Tribunale adito, al cui esito l'Ente si adeguerà. **In questa** fase, invece, il Consiglio Comunale è chiamato semplicemente a sostituire un membro di maggioranza della Commissione, fermo restando che un eventuale annullamento dell'atto principale comporta il consequenziale annullamento anche degli atti successivi e, quindi, dell'atto in trattazione.

Interviene il consigliere comunale **Vincenzo Luciano**, il quale fa presente che non è possibile continuare a celebrare consigli comunali mettendo continuamente in discussione atti già adottati, regolarmente muniti dei prescritti pareri e addirittura, come nel caso di specie, impugnati innanzi al TAR competente. **Il consigliere Corvino**, che ha già espresso i suoi rilievi sull'atto di Consiglio n° **25/2013**, peraltro trasferiti in sede giurisdizionale, non può impegnare il Consiglio Comunale in discussioni estenuanti su argomenti già trattati e votati. **I Consiglieri**, questa sera, non sono stati chiamati per mettere in discussione atti precedenti, ma per adottare un nuovo provvedimento, rispetto al quale chiede di essere messo nella condizione di votare.

Dopo l'intervento del consigliere **Luciano**, si apre una discussione dai toni forti e accesi ed il Sindaco invita tutti al reciproco rispetto.

Alla ripresa del dibattito, il consigliere **Vincenzo Luciano**, rappresenta al Consiglio che non intende più continuare a lavorare in questo modo e che il clima che si respira e che si riscontra in ogni seduta consiliare, di forte veemenza verbale e con interventi che impegnano il Consiglio in lunghe discussioni estenuanti, non lo mette in condizione di lavorare serenamente.

Interviene il consigliere comunale **Rosaria Corvino**, la quale nel dichiarare di svolgere semplicemente il ruolo di consigliere di opposizione, afferma di aver appreso dall'intervento del consigliere **Luciano** che la modifica del Regolamento, che disciplina le Commissioni Consiliari, non è avvenuta attraverso lo studio preliminare nell'apposita Commissione Consiliare.

Il consigliere, **Vincenzo Luciano**, dichiara di non averlo mai detto.

Il Segretario Comunale, per quanto concerne la richiesta del consigliere **Corvino**, si riporta alla dichiarazione resa sul precedente atto n° **06** dell'odierna seduta e, dunque, che il parere richiesto dal consigliere **Corvino** riguarda, nella sostanza, non la deliberazione in discussione, ma un atto (C. C. n° **25 - del 24.07.2013**) che si è già perfezionato, votato ed approvato dal Consiglio e, regolarmente munito del parere favorevole del Responsabile del Servizio competente, sul quale non può richiedersi e, di conseguenza, non può essere rilasciato, un parere successivo. **La legge**, infatti (ex art. **49** - del Decreto Legislativo n° **267/2000**) prevede che i pareri siano resi dai Responsabili competenti sulle proposte di deliberazioni e non sugli atti adottati. Di conseguenza, se richiesto, il segretario comunale può esprimere un parere sulla deliberazione in discussione, tra l'altro già munita del prescritto parere del Responsabile del Servizio competente, concernente la sostituzione di un membro della Commissione Consiliare **“Attività culturali e sportive”**;

Interviene il Sindaco che invita, pertanto, i consiglieri ad attenersi all'argomento in discussione e a votare la sostituzione del consigliere comunale sospeso, componente della Commissione Consiliare **“Attività Culturali e Sportive”**;

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta di deliberazione;

Udita la discussione che precede;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 - del Decreto Legislativo n° 267 (TUEL);

Distribuite le schede per la votazione segreta, con l'assistenza degli scrutatori designati dal Sindaco, sigg. Leonardo **Amendola** per la maggioranza e Vincenzo **Luciano** per la minoranza, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco / Presidente ai sensi di legge:

Presenti n° 6 – **Assenti** n° 1 (**Andresano** Tullio) – **Votanti** n° 5 – **Voti Favorevoli** n° 5 - non partecipa alla votazione il consigliere comunale, Rosaria **Corvino**, hanno ottenuto voti:

- Consigliere Comunale dr. Luigi **Marino** n° 5;

Indi sulla scorta della votazione che precede -

Delibera

- 1) **Nominare** componente della Commissione Consiliare “**Attività Culturali e Sportive**”, in sostituzione del geom. Franco **Martino**, il consigliere comunale dr. Luigi **Marino**;
- 2) Dare atto, pertanto, che la Commissione Consiliare “ Attività culturali e sportive” risulta composta nel modo seguente:
 - a) **Marchese** Alessandro;
 - b) **Marino** Luigi;
 - c) **Corvino** Rosaria – minoranza;

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° 267 (TUEL) che testualmente recita: “**nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti**”;

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n° 6 – **Assenti** n° 1 (**Andresano** Tullio) – **Votanti** n° 5 – **Voti Favorevoli** n° 5 - non partecipa alla votazione il consigliere comunale, Rosaria **Corvino**;

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 MAR 2014;

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 20 MAR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico



ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale, _____

